

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) , ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2

Oggetto: Approvazione dello Statuto dell' Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l' Innovazione dell' Agricoltura del Lazio (ARSIAL) , ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell' Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste di concerto con l' Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. 18 Febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. ed ii. recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2020, n.1060, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2020, n.1061, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla D.G.R. 11 maggio 2021 n.247;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTA la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1995, n. 2 e ss. mm. ed ii., recante: “Istituzione dell' Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l' Innovazione dell' Agricoltura del Lazio (ARSIAL)”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 23 aprile 2021, n. 21 con la quale è stato adottato lo Statuto dell' ARSIAL;

VISTO lo Statuto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che detto Statuto si compone di trenta articoli, suddivisi in 8 capi, che regolano, oltre ai principi generali, l' ordinamento, l' attività, l' organizzazione, il bilancio, il patrimonio e il finanziamento;

PRESO ATTO che lo Statuto, secondo quanto stabilito dall' art. 8- ter della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, indica le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'ARSIAL nonché i principi di organizzazione e dell'ordinamento del relativo personale, nel rispetto delle norme, sia statali che regionali, che regolano la materia;

VISTO l'articolo di cui sopra secondo il quale lo Statuto è approvato dalla Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di Agricoltura;

ACQUISITO il parere della Commissione consiliare competente in materia espresso nella seduta del 9 luglio 2021;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

DELIBERA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

di approvare, lo Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 8- ter comma 2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso giudiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio "Amministrazione Trasparente".



STATUTO



Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio



STATUTO	1
CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1	4
<i>(AMBITO STATUTARIO)</i>	4
ART. 2	4
<i>(NATURA DELL'ENTE E OBIETTIVI)</i>	4
ART. 3	5
<i>(SEDE E LOGO)</i>	5
ART. 4	5
<i>(INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO)</i>	5
ART. 5	6
<i>(PUBBLICITÀ E TRASPARENZA)</i>	6
CAPO II	8
ORDINAMENTO	8
ART. 6	8
<i>(ORGANI ISTITUZIONALI)</i>	8
ART. 7	8
<i>(ORGANI DI AMMINISTRAZIONE)</i>	8
ART. 8	9
<i>(PRESIDENTE)</i>	9
ART. 9	10
<i>(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)</i>	10
ART. 10	11
<i>(AMMINISTRATORE UNICO)</i>	11
ART. 11	12
<i>(DECADENZA)</i>	12
ART. 12	12
<i>(REVISORE DEI CONTI UNICO)</i>	12
ART. 13	13
<i>(COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO-PROMOZIONALE)</i>	13
ART. 14	14
<i>(ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - OIV)</i>	14
ART. 15	15
<i>(INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ)</i>	15
ART. 16	15
<i>(PROROGATIO DEGLI ORGANI)</i>	15
CAPO III	16
ATTIVITA'	16
ART. 17	16
<i>(PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ)</i>	16
ART. 18	16
<i>(PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ, FONDAZIONI E CONSORZI)</i>	16
ART. 19	17
<i>(PARTENARIATO, CONVENZIONI E ACCORDI)</i>	17
CAPO IV	18
ORGANIZZAZIONE	18



Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio



ART. 20	18
(PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE).....	18
ART. 21	18
(DIRETTORE GENERALE)	18
ART. 22	20
(DIRIGENZA)	20
ART. 23	21
(PERSONALE)	21
CAPO V.....	22
BILANCIO.....	22
ART. 24	22
(PRINCIPI)	22
ART. 25	23
(BILANCIO DI PREVISIONE, ASSESTAMENTO, VARIAZIONI E RENDICONTO GENERALE)	23
CAPO VI.....	24
PATRIMONIO	24
ART. 26	24
(PATRIMONIO)	24
CAPO VII.....	25
FINANZIAMENTO	25
ART. 27	25
(ENTRATE)	25
CAPO VIII.....	26
DISPOSIZIONI FINALI	26
ART. 28	26
(APPROVAZIONE DELLO STATUTO)	26
ART. 29	26
(DISPOSIZIONI DI RINVIO)	26
ART. 30	26
(ENTRATA IN VIGORE)	26



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito statutario)

1. Il presente statuto dell'Agencia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (Arsial) definisce, ai sensi dell'articolo 8ter della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali, nonché i principi di organizzazione dell'Arsial e dell'ordinamento del relativo personale, distinguendo i ruoli e le responsabilità tra organi di indirizzo e di gestione, in coerenza con le esigenze di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché in conformità alle disposizioni, statali e regionali, regolatrici della materia.

Art. 2

(Natura dell'ente e obiettivi)

1. L'Arsial, istituita dalla l.r. 2/1995 e successive modifiche, è un ente pubblico dipendente della Regione ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto della Regione, dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla legge istitutiva.
2. L'Arsial ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi agricolo, agroindustriale ed agroalimentare del Lazio. Sostiene e promuove il carattere multifunzionale del sistema agricolo favorendo l'ampliamento delle sue competenze alla gestione degli agroecosistemi e dei servizi economici e sociali che i territori rurali possono offrire.
3. I compiti dell'Arsial sono definiti dalla legge e, in particolare, dalla legge istitutiva di cui al comma 1.



Art. 3

(Sede e logo)

1. L'Arsial ha sede legale in Roma, in via Rodolfo Lanciani n. 38.
2. Il logo dell'Arsial è stabilito con deliberazione dell'organo di amministrazione.

Art. 4

(Indirizzo, vigilanza e controllo)

1. L'Arsial è sottoposta ai poteri di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale ed esercita le proprie competenze nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori della Giunta regionale stessa, in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche dell'Unione europea, statali e regionali, in materia di agricoltura.
2. L'Arsial predispone, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, i programmi pluriennali e annuali di attività che definiscono gli obiettivi, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessari alla loro realizzazione.
3. La verifica e il controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi sono garantiti dall'organo di amministrazione che predispone una apposita relazione annuale avvalendosi:
 - a) dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), che, tra l'altro, verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e degli altri atti di indirizzo politico;
 - b) del Direttore generale che dirige e coordina le attività della struttura amministrativa al fine del conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati dall'organo di amministrazione.
4. Nella relazione annuale l'organo di amministrazione rappresenta l'attività svolta e i risultati conseguiti, evidenziando i volumi di attività, i livelli di servizio forniti e il grado di efficienza nello svolgimento dei compiti, anche con riferimento agli obiettivi di servizio fissati in sede di definizione degli indirizzi e degli obiettivi strategici, nonché le



eventuali economie realizzate. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale ai fini della valutazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 2/1995 e successive modifiche.

5. Sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, secondo le specifiche modalità stabilite dalle leggi regionali, i seguenti atti:
 - a) lo statuto;
 - b) il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il rendiconto generale, l'assestamento di bilancio e, nei casi previsti, le variazioni di bilancio;
 - c) i programmi pluriennali e i relativi programmi annuali;
 - d) i regolamenti, tra cui il regolamento relativo all'organizzazione delle strutture tecniche e amministrative, il regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico-scientifico-promozionale, nonché gli atti relativi al fabbisogno del personale, alla dotazione organica e ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti;
 - e) ogni altro atto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

Art. 5

(Pubblicità e trasparenza)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, dalla normativa regionale nonché dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Arsial garantisce il diritto d'accesso, nelle sue diverse forme, nonché la sistematica e progressiva informazione delle proprie attività tramite il proprio sito *web* istituzionale secondo modalità che lo rendano facilmente accessibile e in costante aggiornamento.



Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio



2. L'Arsial istituisce, altresì, nel rispetto della normativa vigente, un albo *on line* raggiungibile dalla pagina iniziale del sito *web* istituzionale in cui sono pubblicati gli atti adottati dai propri organi.
3. Al fine di garantire la trasparenza amministrativa e la qualità dei servizi nonché di fornire uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini, l'Arsial istituisce l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).



CAPO II

ORDINAMENTO

Art. 6

(Organi istituzionali)

1. Sono organi istituzionali dell'Arsial:
 - a) il Presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il revisore dei conti unico.
2. In alternativa agli organi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione può nominare un amministratore unico.

Art. 7

(Organi di Amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri due componenti nominati, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto della Regione, dal Presidente della Regione tra persone in possesso dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale e di controllo, acquisite presso enti o strutture complesse, pubbliche o private. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della commissione consiliare competente in materia. I due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione comunicato al Consiglio regionale.
2. In alternativa agli organi di cui al comma 1, il Presidente della Regione, con proprio decreto, può nominare un amministratore unico, previo parere della commissione consiliare competente in materia.
3. In attuazione dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione e dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto della Regione, al fine di garantire l'equilibrio tra i generi nelle nomine e designazioni di competenza regionale, nessuno dei due generi può essere



rappresentato in misura superiore ai due terzi secondo quanto stabilito dell'articolo 22, commi 73 e 74, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione).

4. Il decreto di nomina fissa, nel rispetto della normativa vigente, l'importo del compenso riconosciuto al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico quando lo stesso sia nominato in luogo del consiglio di amministrazione.
5. Gli organi di amministrazione svolgono le proprie funzioni nel rispetto del principio di piena e leale collaborazione con la Giunta regionale.
6. Gli organi di amministrazione attendono ai compiti affidati dalla l.r. 2/1995 e dalle altre leggi che individuano particolari attività.

Art. 8
(Presidente)

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Arsial;
 - b) promuove lo sviluppo delle attività istituzionali assicurandone l'unità di indirizzo e sovrintende all'esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio e di direttiva della Giunta regionale;
 - c) è responsabile della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'attività dell'Arsial e vigila sul corretto svolgimento delle attività;
 - d) cura i rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, direttamente e indirettamente impegnati nello sviluppo e nell'innovazione dell'agricoltura del Lazio;
 - e) conferisce l'incarico al Direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione;
 - f) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;



Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio



- g) riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi;
- h) in caso di urgenza, qualora non sia possibile attendere i tempi per la riunione del consiglio di amministrazione, adotta una deliberazione con validità temporanea in attesa della necessaria ratifica da parte del consiglio di amministrazione, da effettuarsi entro giorni dieci dall'adozione dell'atto presidenziale; nel caso di mancata ratifica entro il suddetto termine la deliberazione del Presidente del consiglio di amministrazione perde efficacia con effetti *ex tunc*;
- i) nomina l'OIV nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, previa delibera del consiglio di amministrazione;
- l) adempie ad ogni altro obbligo demandatogli dalla normativa vigente;
- m) esercita i compiti delegati dal consiglio di amministrazione.

Art. 9

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:
 - a) adotta lo statuto;
 - b) adotta i regolamenti e in particolare il regolamento relativo all'organizzazione delle strutture tecniche e amministrative, il regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il regolamento del Comitato tecnico-scientifico-promozionale, nonché gli atti relativi al fabbisogno del personale ed ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti;
 - c) adotta, su proposta del Direttore generale, il bilancio di previsione, le relative variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al quale allega la relazione di cui all'articolo 4, comma 3;



- d) in attuazione delle leggi e della normativa in materia, adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - e) adotta, su proposta del Direttore generale, i programmi di attività;
 - f) adotta gli atti di indirizzo a cui deve attenersi il Direttore generale nell'attività amministrativa e gestionale;
 - g) adotta il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
 - h) assegna al Direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale dell'attività del Direttore, avvalendosi dell'OIV;
 - i) adotta ogni altro atto previsto dal presente statuto e dalla normativa vigente.
2. Alle sedute del consiglio di amministrazione assistono il revisore dei conti unico e il Direttore generale il quale svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ovvero, in caso di particolari necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti compreso il Presidente. Le deliberazioni sono valide qualora abbia votato la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

(Amministratore unico)

1. L'amministratore unico svolge le funzioni del Presidente e del consiglio di amministrazione, tenuto conto della natura monocratica dell'organo.



Art. 11

(Decadenza)

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 4, dello Statuto della Regione e dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 2/1995 e successive modifiche, il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Gli organi di cui al comma 1 decadono, altresì, dalla carica nel caso in cui la Giunta regionale ravvisi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), numero 1), della l.r. 2/1995 e successive modifiche ripetute violazioni di norme o direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni della direzione dell'ente. In tal caso la Giunta regionale provvede contestualmente a nominare un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 12

(Revisore dei conti unico)

1. Il revisore dei conti unico, di seguito denominato revisore, è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
2. La nomina del revisore è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione. Con le stesse modalità è nominato il revisore dei conti supplente.
3. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore, che comunque non può essere superiore a quello dell'ultimo presidente del collegio. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra



nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

4. Il revisore resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
5. Il revisore decade dalla carica nel caso in cui la Giunta regionale ravvisi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), numero 2), della l.r. 2/1995, gravi e reiterate inadempienze.
6. Il revisore esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia.
7. Il revisore riferisce sui risultati dell'attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e all'organo di amministrazione, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.

Art. 13

(Comitato tecnico-scientifico-promozionale)

1. Il Comitato tecnico-scientifico-promozionale, di seguito denominato Comitato, è organo di supporto e consulenza tecnica dell'Arsial.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da nove membri con esperienza nel campo dello sviluppo rurale, dell'agro-industria, dell'agricoltura sostenibile, della promozione eno-gastronomia, dell'organizzazione e della ricerca scientifica.
3. Il Comitato:
 - a) formula proposte in ordine alle azioni da inserire nei programmi annuali e pluriennali di attività;



- b) esprime parere sui contenuti e metodi di studi e ricerche e in ordine a specifici argomenti ad esso sottoposti dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.
 5. Il Comitato dura in carica quanto il Presidente della Regione che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dall'insediamento della nuova Giunta.
 6. I componenti del Comitato decadono dalla carica nel caso in cui la Giunta regionale ravvisi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), numero 2), della l.r. 2/1995 gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive.
 7. La sede del Comitato è stabilita presso la sede legale dell'Arsial.

Art. 14

(Organismo indipendente di valutazione - OIV)

1. L'OIV di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2011, costituito in forma monocratica o da tre componenti, è nominato, dal Presidente previa delibera del Cda, a seguito di procedura selettiva pubblica, nel rispetto del principio di pari opportunità tra gli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
3. Non possono essere nominati componenti dell'OIV i dipendenti dell'amministrazione e coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuti simili rapporti nei tre anni precedenti.
4. L'OIV esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 14 del d.lgs. 150/2009 e successive modifiche.



Art. 15

(Incompatibilità e inconferibilità)

1. Ferma restando la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità stabilita dalla normativa statale e regionale vigente, non possono essere nominati negli organi istituzionali di cui all'articolo 6 e, se nominati decadono, i membri del Consiglio e della Giunta regionale, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli esecutivi degli enti locali, i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere, i componenti degli organi di altri enti regionali, gli imprenditori o gli amministratori e i soci di società che forniscono beni o prestano servizi all'Arsial, i dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza dell'Arsial ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.
2. L'Arsial pubblica annualmente tutte le dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità dei soggetti tenuti alle medesime dichiarazioni.

Art. 16

(Prorogatio degli organi)

1. Ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 e della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio), gli organi di cui all'articolo 6 una volta scaduti, possono continuare ad operare in regime di *prorogatio* per non più di quarantacinque giorni, adottando solo atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili urgenti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 gli organi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.



CAPO III

ATTIVITA'

Art. 17

(Programmazione delle attività)

1. Le attività dell'Arsial sono definite mediante un programma pluriennale articolato in programmi annuali.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati dall'organo di amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta del Direttore generale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposite direttive in coerenza con le linee programmatiche della Regione.
3. Il programma pluriennale ed i relativi programmi annuali sono approvati dalla Giunta regionale.

Art. 18

(Partecipazione a società, fondazioni e consorzi)

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'esecuzione di attività strumentali e accessorie al perseguimento dei propri fini istituzionali, la Giunta regionale può autorizzare l'Arsial, nel rispetto della normativa vigente in materia, a promuovere la costituzione o partecipare a società, fondazioni e/o consorzi aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare e zootecnico del Lazio.
2. L'Arsial provvede alla razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni nelle società secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche.



Art. 19

(Partenariato, convenzioni e accordi)

1. L'Arsial, mediante apposite convenzioni, può istituire forme di collaborazione e partenariato con enti, imprese e società del sistema regionale, con le autonomie locali e funzionali, nonché con altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione agricola.
2. L'Arsial può stipulare accordi per condurre ricerche, sperimentazioni, indagini relative ai settori di attività istituzionale.
3. L'Arsial può stipulare, altresì, accordi con operatori nei settori agricolo, agroalimentare e zootecnico, finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato, nonché allo sviluppo di specifici ed innovativi servizi ambientali.
4. L'Arsial può partecipare a specifici accordi di programma in collaborazione con soggetti pubblici e privati con cui condividere obiettivi di sviluppo di singoli ambiti territoriali del Lazio.



CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 20

(Principi di organizzazione)

1. L'organo di amministrazione adotta il regolamento relativo all'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative, il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché gli atti relativi al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale ed ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti.
2. La struttura organizzativa è definita garantendo la massima snellezza operativa, trasparenza, efficacia, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa nonché la semplificazione dei rapporti con i privati, nel rispetto del principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

Art. 21

(Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dall'organo di amministrazione, previo avviso pubblico, a soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Al direttore si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità stabilite dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Fatte salve le cause di cessazione anticipata previste dalla normativa vigente, l'incarico di Direttore generale è conferito a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell'incarico, che prevede l'applicazione degli



istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale e assistenziale dei Direttori delle direzioni regionali.

4. Il contratto di lavoro stabilisce le cause di decadenza, oltre quelle disposte dall'articolo 55, comma 5, dello Statuto della Regione.
5. Il Direttore generale è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione dell'ente e, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dall'organo di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività.
6. Il Direttore generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede all'organizzazione delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri previsti dai regolamenti;
 - b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dall'organo di amministrazione;
 - c) dirige e coordina le attività delle strutture amministrative, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dall'organo di amministrazione;
 - d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
 - e) conferisce gli incarichi ai dirigenti sottordinati;
 - f) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane, finanziarie e materiali;
 - g) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
 - h) adotta ogni altro atto e provvedimento amministrativo attinente all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'Arsial, ivi compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno.
7. I provvedimenti del Direttore generale vengono adottati in forma di determinazione direttoriale, di norma su proposta di un dirigente d'area.



8. Il Direttore generale, con proprio provvedimento, può delegare l'adozione di atti di propria competenza ai dirigenti delle aree, indicando specificatamente le attribuzioni delegate, i limiti, la durata ed eventuali direttive.
9. L'assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi ad *interim* in caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore generale e dei dirigenti sono disciplinati dal regolamento relativo all'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative.

Art. 22
(Dirigenza)

1. I dirigenti danno attuazione, sotto la direzione e il coordinamento del Direttore generale, alle attività programmate e agli indirizzi dell'organo di amministrazione.
2. Essi adottano gli atti e i provvedimenti loro attribuiti sulla base del contratto sottoscritto, oltre che in ragione del conferimento di specifiche deleghe sulla base delle quali provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo e rispondono dei risultati conseguiti.
3. I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dei dirigenti, nonché l'individuazione di ruoli, competenze e profili sono disciplinati dal regolamento relativo all'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative, nel rispetto della normativa vigente.
4. Gli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa o di funzione sono attribuiti dal Direttore, tenuto conto del possesso di requisiti culturali, attitudinali, professionali e di risultato, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e del principio di rotazione, se compatibile.
5. I dirigenti, nel rispetto del principio di legalità, garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività, economicità e trasparenza di gestione.
6. In particolare, i dirigenti:



- a) formulano proposte e pareri al Direttore generale;
- b) formulano parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti con le modalità definite dal regolamento di organizzazione;
- c) provvedono all'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati dal Direttore generale, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nel rispetto della programmazione di cui al comma 1 e delle deleghe di cui al comma 2.

Art. 23
(Personale)

- 1. L'Arsial si dota di una propria organizzazione interna per l'espletamento delle sue funzioni.
- 2. L'Arsial si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato da altre pubbliche amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.
- 3. Ai dirigenti e al personale dell'Arsial si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali e dalla contrattazione decentrata integrativa.
- 4. Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell'Arsial è adottato con deliberazione dell'organo di amministrazione ed è trasmesso, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale.
- 5. L'Arsial è impegnata nel perseguire il miglioramento della sicurezza e del benessere dei propri lavoratori.
- 6. Le modalità di espletamento dell'orario di lavoro sono disciplinate con apposito regolamento, in coerenza con la normativa statale e regionale di riferimento.



CAPO V BILANCIO

Art. 24 (Principi)

1. In conformità con quanto disposto dal Capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, l'Arsial adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che economico-patrimoniale e adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle Regioni.
2. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina, in coerenza con le procedure previste dalla Regione, la gestione contabile, l'attività di controllo interno e le modalità di implementazione delle stesse nonché la gestione patrimoniale ed i criteri, le modalità di erogazione di indennizzi, contributi ed ogni altro sussidio e incentivo finanziario a carico dell'Arsial previsti dalla l.r. 2/1995 e dalla ulteriore normativa vigente in materia.
3. L'Agenzia, al fine di verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi proposti, nonché l'efficienza e l'efficacia della propria attività, si dota di un sistema di controllo di gestione basato sulla contabilità economico-patrimoniale ed analitica.



Art. 25

(Bilancio di previsione, assestamento, variazioni e rendiconto generale)

1. L'Arsial ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della l.r. 11/2020.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio di previsione, il relativo assestamento e gli eventuali provvedimenti di variazione, adottati dall'organo di amministrazione, su proposta del Direttore generale e corredati dal parere del revisore, sono approvati con le modalità di cui al Capo VII, della l.r. 11/2020.
4. Il rendiconto generale, adottato dall'organo di amministrazione, su proposta del Direttore generale e corredato dal parere del revisore, è approvato con le modalità di cui Capo VII della l.r. 11/2020.
5. Al rendiconto generale annuale comprensivo della prescritta nota integrativa, è allegata la relazione dell'organo di amministrazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.



CAPO VI
PATRIMONIO

Art. 26
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Arsial è costituito da beni mobili ed immobili, oggetto di apposito e distinto inventario.
2. Il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni della riforma fondiaria, viene utilizzato in forma diretta o indiretta per il perseguimento dei fini istituzionali.
3. La gestione dei beni immobili nonché la loro eventuale alienazione e concessione in uso sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e di contabilità, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.
4. Tutti i beni mobili dell'Arsial sono strumentali all'attività dell'ente e strettamente finalizzati alle funzioni ed ai compiti da svolgere al solo scopo del perseguimento dei fini istituzionali.
5. All'Arsial possono essere concessi in uso o in comodato altri beni da parte della Regione.



CAPO VII FINANZIAMENTO

Art. 27 (Entrate)

1. Le entrate dell'Arsial sono costituite da:
 - a) finanziamento annuale concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni dei programmi pluriennali ed annuali;
 - b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
 - c) rendite e proventi derivanti da operazioni su beni patrimoniali;
 - d) proventi derivanti dalle attività dell'Arsial e dai servizi forniti;
 - e) entrate derivanti da finanziamenti dell'Unione europea, statali, regionali o di enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali;
 - f) cofinanziamenti derivanti dalle convenzioni e dagli accordi di cui all'articolo 19;
 - g) ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.



CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

(Approvazione dello statuto)

1. Il presente statuto, ai sensi dell'articolo 8-ter della l.r. 2/1995, è adottato dall'organo di amministrazione ed è approvato, sentita la commissione consiliare competente in materia, dalla Giunta regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.
2. Alle eventuali modificazioni dello statuto si applica la medesima procedura di cui al comma 1.

Art. 29

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni della l.r. 2/1995 e alla normativa statale e regionale vigente.

Art. 30

(Entrata in vigore)

1. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.